

Bari, 13 marzo 2025

Ministero della Giustizia  
PEC: ufficio3.dgagl.dag@giustiziacert.it  
PEC: gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Formez PA  
PEC: protocollo@pec.formez.it

Commissione Interministeriale Ripam  
PEC: protocollo@pec.formez.it  
PEC: ripam@pec.governo.it

**Oggetto: *Avv. Giuseppe MONTERISI.***  
***Ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio di Roma, Sezione Quarta Ter, R.G. n. 13597/2024.***  
***Adempimento dell'Ordinanza n. 1588 del 12/03/2025.***  
**Istanza di notifica per pubblici proclami.**

In nome e per conto dell'**Avv. Giuseppe MONTERISI**, (c.f. MNTGPP95H05H926O), nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 05/06/1995 e residente in Barletta, via del Mare n. 11, rappresentato ed assistito ai fini della presente procedura dal sottoscritto **avv. Giuseppe Domenico Torre** ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC: ***giuseppedomenico.torre@pec.ordineavvocatitrani.it***,

### **PREMESSO CHE**

- l'avv. Monterisi impugnava dinanzi al TAR Lazio di Roma, nell'ambito del giudizio n. 13597/2024 R.G., i seguenti atti e provvedimenti:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento adottato dal FORMEZ in data 07/10/2024 (inviato a mezzo PEC in pari data), con cui si è comunicato al ricorrente quanto segue: "nella graduatoria del Distretto di BARI - Concorso AUPP 3946, la S.V. risulta collocata alla posizione n. 275, con un punteggio pari a 28,125 punti", nella parte in cui al medesimo sono stati assegnati 28,125 punti invece di totali 32,125 punti (ossia di 4 punti in più); - della predetta graduatoria, nella parte in cui il ricorrente è illegittimamente collocato alla posizione n.275, con un punteggio pari a 28,125 punti, invece che nella migliore posizione che gli

spetta in ragione della attribuzione di totali 32,125 punti (ossia di 4 punti in più); - di tutti i verbali della commissione giudicatrice, nonché della scheda di valutazione dei titoli relativa al ricorrente, nelle parti in cui non sono stati attribuiti a quest'ultimo quattro punti in ragione del suo titolo di laurea e del relativo voto; - di ogni altro atto o provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque preordinato, connesso o conseguente, ivi compreso, ove occorra, del diniego tacito all'istanza di autotutela; e per l'accertamento: - del diritto dell'Avv. Monterisi ad ottenere la corretta attribuzione del punteggio rispetto ai titoli conseguiti e presentati, pari a punti 32,125 invece di 28,125 punti illegittimamente assegnati; - del diritto dell'Avv. Monterisi all'inserimento del suo nominativo nella graduatoria de qua nella posizione che gli spetta all'esito dell'attribuzione del corretto punteggio dovuto per i titoli;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19\12\2024:

- del provvedimento prot. "m\_dg.DOG.09\_12\_2024.0292442.U" adottato dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, Ufficio III - Concorsi e Inquadramenti in data 09/12/2024 (inviato a mezzo PEC il giorno successivo 10/12/2024), con cui si è riscontrata l'istanza di accesso formulata dal ricorrente il 07/11/2024, nella parte in cui il Ministero espone le ragioni che sarebbero, a suo dire, ostative all'accoglimento delle domande formulate dal ricorrente sia con istanza di autotutela del 16/10/2024, sia con il ricorso introduttivo; - di ogni altro atto o provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque preordinato, connesso o conseguente; e per l'accertamento - del diritto dell'Avv. Monterisi ad ottenere la corretta attribuzione del punteggio rispetto ai titoli conseguiti e presentati, pari a punti 32,125 invece di 28,125 punti illegittimamente assegnati; - del diritto dell'Avv. Monterisi all'inserimento del suo nominativo nella graduatoria de qua nella posizione che gli spetta all'esito dell'attribuzione del corretto punteggio dovuto per i titoli;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10\2\2025:

- del provvedimento prot. "m\_dg.DOG.24/12/2024.0021401.ID", adottato in data 24/12/2024 dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, a firma del Direttore Generale, recante "Scorrimento graduatorie" in relazione al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia", nella parte in cui il Ministero relativamente al Distretto di Corte di Appello di Bari ha disposto lo scorrimento della graduatoria di 25

unità senza tuttavia convocare il ricorrente quale vincitore; ciò in conseguenza della illegittima mancata attribuzione in suo favore di punti 32,125 invece di 28,125; - dello “elenco legittimati” relativo al Distretto di Corte di Appello di Bari, allegato dal Ministero al predetto provvedimento prot. “m\_dg.DOG.24/12/2024.0021401.ID” del 24/12/2024, sempre nella parte in cui il Ministero stesso non ha convocato il ricorrente quale vincitore, in conseguenza della illegittima mancata attribuzione in suo favore di punti 32,125 invece di 28,125; - del provvedimento prot. “m\_dg.DOG.22/01/2025.0000832.ID”, adottato in data 22/01/2025 dal Ministero delle Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, a firma del Direttore Generale, recante “Scorrimento graduatorie” in relazione al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia”, nella parte in cui il Ministero ha disposto ulteriori assunzioni, senza tuttavia convocare il ricorrente quale vincitore; ciò in conseguenza della illegittima mancata attribuzione in suo favore di punti 32,125 invece di 28,125; - del provvedimento con cui si è disposta la rettifica del precedente “elenco legittimati” relativo al Distretto di Corte di Appello di Bari, allegato dal Ministero al provvedimento prot. “m\_dg.DOG.24/12/2024.0021401.ID” del 24/12/2024, e di conseguenza dello stesso “elenco legittimati” relativo al Distretto di Corte di Appello di Bari, come risultante all’esito della rettifica del 24/01/2025, sempre nella parte in cui il Ministero stesso non ha convocato il ricorrente quale vincitore, in conseguenza della illegittima mancata attribuzione in suo favore di punti 32,125 invece di 28,125; - di ogni altro atto o provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque preordinato, connesso o conseguente, ivi compreso, ove occorra e comunque nei limiti di interesse del ricorrente, del provvedimento prot. “m\_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID” del 27/06/2024, con cui il Ministero ha disposto il primo scorrimento della graduatoria de qua; e per l’accertamento - del diritto dell’Avv. Monterisi ad ottenere la corretta attribuzione del punteggio rispetto ai titoli conseguiti e presentati, pari a punti 32,125 invece di 28,125 punti illegittimamente assegnati; - del diritto dell’Avv. Monterisi all’inserimento del suo nominativo nella graduatoria de qua nella posizione che gli spetta all’esito dell’attribuzione del corretto punteggio dovuto per i titoli;

- al ricorso ed ai successivi motivi aggiunti l’odierno istante correlava **istanza di notifica per pubblici proclami**; con **ordinanza n. 1588 del**

**12/03/2025** il TAR romano ha accolto l'istanza di notificazione per pubblici proclami sui siti web istituzionali della Commissione Ripam e del Ministero della Giustizia;

- in particolare, con la predetta ordinanza **l'istanza di notificazione per pubblici proclami** è stata accolta nei termini che seguono:

*“Ritenuto, altresì, in accoglimento di puntuale istanza di parte, impregiudicata ogni decisione in ordine all'ammissibilità del ricorso, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe, come integrato da motivi aggiunti, con le seguenti modalità:*

*a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Commissione Ripam e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:*

*1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*

*2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate;*

*3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;*

*4.- l'indicazione dei controinteressati;*

*5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*

*6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*

*7. - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti;*

*b.- In ordine alle prescritte modalità, la Commissione Ripam ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:*

*1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*

*2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustiziainministrativa.it](http://www.giustiziainministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.*

*Si prescrive, inoltre, che la Commissione Ripam ed il Ministero della Giustizia:*

*3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;*

*4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”;*

*in particolare, l'attestazione di cui trattasi reccherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;*

*5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e la presente ordinanza.*

*La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima";*

- a tal fine, l'odierno istante allega alla presente: **1)** avviso di notifica; **2)** ricorso dinanzi al TAR Lazio di Roma, e pedissequo avviso; **3)** primi motivi aggiunti dinanzi al TAR Lazio di Roma, e pedissequo avviso; **4)** secondi motivi aggiunti dinanzi al TAR Lazio di Roma, e pedissequo avviso; **5)** ordinanza della Sezione Quarta Ter del TAR Lazio di Roma n. 1588 del 12/03/2025, e pedissequo avviso; **6)** elenco controinteressati come da graduatoria unica originaria e successivi provvedimenti di scorrimento, e pedissequo avviso.

Ciò premesso, l'odierno istante, a mezzo del sottoscritto difensore,

### **CHIEDE**

a codeste Amministrazioni, in ottemperanza all'ordinanza in oggetto ed ai fini della notificazione per pubblici proclami, di voler cortesemente disporre la pubblicazione sul proprio portale web istituzionale dei suindicati atti e documenti allegati alla presente.

Si richiama l'attenzione di codeste Spett.li Amministrazioni sugli incumbenti posti a loro carico dall'ordinanza in oggetto - allegata alla presente ed il cui testo è stato comunque dianzi riportato per esteso - e sulla necessità di rilasciare al ricorrente un attestato nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito e la parte del sito dove essa è reperibile.

Si chiede pertanto di voler cortesemente inviare attestazione con la quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito e la parte del sito dove essa è reperibile all'indirizzo PEC: [giuseppedomenico.torre@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:giuseppedomenico.torre@pec.ordineavvocatitrani.it).

Da ultimo, si chiede di inoltrare d'ora in poi tutte le comunicazioni presso questo indirizzo PEC, ove l'istante ha eletto domicilio ad ogni effetto di legge.

Distinti saluti.

Avv. Giuseppe Domenico Torre